

Con il 730, lavora il sostituto

Nell'ipotesi in cui il modello 730-3 o il modello 730-4 evidenzino una posizione debitoria per importi (calcolati per singola imposta) superiore a 12 euro, il sostituto di imposta comincia ad operare le trattenute sui compensi di competenza del mese di luglio 2015.

Ove oltre al saldo siano dovuti gli acconti, il sostituto ha operato sino ad ora le trattenute rateizzate della prima rata.

La seconda o unica rata di acconto viene trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel corrente mese di novembre 2015.

Si rammenta che entro lo scorso 30 settembre, il contribuente avrebbe potuto richiedere di operare una trattenuta inferiore a quanto comunicato tramite i prospetti di liquidazione.

Nell'ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l'importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

La circolare n. 14/E/2013 al paragrafo 9.1.2, recependo il contenuto dell'art. 19 del decreto n. 164 del 31 maggio 1999 ha ribadito i consueti principi da seguire. L'assistenza fiscale deve completarsi entro l'anno. Se, entro la fine dell'anno, il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua ed il relativo interesse dello 0,40% mensile, dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2016 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24).

In questo caso il sostituto d'imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2015, gli importi ancora dovuti utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.